



ne delle organizzazioni sindacali fasciste, sono stati mantenuti in vigore con norme di legge, e precisamente con il D. L. St. 23 novembre 1944, n° 369.

Il Direttore generale conferma il punto di vista espresso dal Presidente, precisando che con gli accordi sindacali del 27 novembre 1950 e 12 febbraio 1951 riguardanti il nuovo regime Xabellare, le varie voci della "busta stipendio" sono state conglobate in una unica voce.

Pertanto, un eventuale diniego dell'Amministrazione ad accogliere, nella sua fondamentale impostazione, il nuovo progetto di previdenza presentato porrebbe un fine grave problema e cioè quello dell'automatica applicazione della norma fine favorevole, di cui all'art. 52 del contratto collettivo 1941, che prevede - com'è noto - la costituzione di una rendita nella misura di 25/30 dello stipendio annuo, mentre con il progetto presentato dal consigliere Solchi, tale aliquota è ridotta a 15/30.

Il consigliere Sartori richiamandosi all'ordine del giorno da lui sottoscritto con